



# Comune di Acara li Fusi

Città Metropolitana di Messina

NUMERO	33	O G G E T T O	ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA AGLI AMBULANTI, DEL SETTORE ABBIGLIAMENTO IN GENERE E A QUELLI DEL SETTORE ALIMENTARE (BEVANDE ALCOLICHE, VINO, PANINI E BIBITE IN GENERE) IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL "MUZZUNI 2019".
DATA	11-06-2019		

## IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 1 Marzo 1995, n. 18;

VISTA la Legge Regionale 8 Gennaio 1996, n. 2;

VISTA la Legge n. 287 del 21 Agosto 1991;

VISTA la Legge n. 689 del 24 Novembre 1981;

ATTESO che è opportuno adottare delle misure cautelative in occasione della Festa del "Muzzuni 2019", manifestazione di rilevanza storica, culturale e sociale, onde prevenire fenomeni di turbativa della sicurezza, di ordine pubblico, nonché problemi sociali, di decoro urbano e sanità pubblica;


RITENUTO necessario dover vietare la vendita, agli ambulanti del settore abbigliamento in genere e a quelli del settore alimentare (bevande alcoliche, vino, panini e bibite in genere), in occasione di detta manifestazione;

VISTO l'art. 50 del D.Lg.vo n. 267 del 18 Agosto 2000;

## ORDINA

Per i motivi di cui in premessa in cui qui si intendono richiamati:

- 1) **Il Divieto di Vendita**, agli ambulanti del settore abbigliamento in genere e a quelli del settore alimentare (bevande alcoliche, vino, panini e bibite in genere), in occasione della **"Festa del Muzzuni" del 24 Giugno 2019**;
- 2) Di comminare ai trasgressori della presente Ordinanza Sindacale una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1000,00 secondo le norme previste dalla Legge 689/1991 e s.m.i.;
- 3) L'ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- 4) Il personale della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- 5) A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, così come recepita dalla L.R. n. 10/91, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
  - a)- per incompetenza;
  - b)- per eccesso di potere;
  - c)- per violazione di Legge;
 entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania.  
 Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO  
(Dott. Giuseppe Di Stefano)